

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra:

Politecnico di Milano (di seguito denominato anche Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Donatella Sciuto

E

Comune di Vigevano (di seguito denominato anche Comune) con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 25 c.a.p. 27029 Vigevano (Pv), Codice Fiscale 85001870188, e P. IVA 00437580186, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Paolo Previde Massara,

PREMESSO

- che il Comune di Vigevano e il Politecnico intendono istituire un rapporto di collaborazione continua nelle tematiche di reciproco interesse: conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e del paesaggio irriguo, del comune di Vigevano tramite lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, attività didattiche e collaborazioni con enti del territorio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

La presente convenzione quadro ha per oggetto la collaborazione, con modalità da concordarsi, nelle seguenti aree tematiche di reciproco interesse: conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e del paesaggio irriguo, del comune di Vigevano tramite lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, attività didattiche e collaborazioni con enti del territorio.

Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza della presente convenzione quadro, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito

di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

Il Comune di Vigevano e il Politecnico collaboreranno altresì sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

ART.2 - INIZIATIVE/ATTIVITA' DI CUI ALLA PREMESSA A)

Le iniziative ed attività di cui alle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti e tutte le Strutture del Politecnico.

Il Comune di Vigevano e il Politecnico metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse della presente convenzione quadro, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti, con particolare riguardo tra l'altro non esaustivamente:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- a favorire lo svolgimento di stage/tirocini formativi ai sensi della relativa normativa vigente;
- a favorire l'attivazione di borse di studio di dottorato ai sensi della relativa normativa vigente;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari per approfondire temi specifici.

ART.3 - COLLABORAZIONI

Il Comune di Vigevano e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti delle premesse della presente convenzione quadro.

ART.4 - REFERENTI

Il Referente della presente convenzione quadro per il Politecnico è la Prof.ssa Lorenza Petrini.

Il Referente della presente convenzione quadro per il Comune di Vigevano è il Dott. Paolo Previde Massara, Sindaco *pro tempore* del Comune.

ART.5 - ATTI E/O CONTRATTI SPECIFICI

Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione quadro il Comune di Vigevano e il Politecnico concorderanno gli appositi atti e/o contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione quadro, regoleranno nel dettaglio il caso specifico.

ART.6 - DURATA

La presente convenzione quadro ha la durata di 3 anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione quadro, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

ART.7 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Dalla presente convenzione quadro non conseguirà al Politecnico e al Comune di Vigevano alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui al successivo art. 14.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

ART.9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti

di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente convenzione quadro abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

ART.10 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui alla presente convenzione quadro. Tale obbligo rimarrà in vigore fino ai tre anni successivi alla conclusione della presente convenzione quadro.

Le Parti saranno ritenute responsabili in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo 10 solo in caso di dolo o colpa grave.

ART.11 - DIVIETO DI CITARE LE PARTI A SCOPI PUBBLICITARI

Il Politecnico e il Comune di Vigevano non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

ART.12 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il Politecnico prende atto che il Comune di Vigevano si è dotato di un Codice di Comportamento pubblicato sul proprio sito internet al seguente link: <https://comune.vigevano.pv.it/>

Il Comune di Vigevano prende atto che il Politecnico ha adottato un proprio Codice etico e di comportamento del Politecnico stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicato sul sito internet: www.normativa.polimi.it

.

Il Comune di Vigevano e il Politecnico si impegnano, per tutta la durata della presente convenzione quadro e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione quadro medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico e il Comune di Vigevano si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione della presente convenzione quadro, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti e/o in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere la convenzione quadro, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ART.13 - FORO COMPETENTE

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione quadro.

ART. 14 - BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione quadro, i cui oneri di bollo sono assolti in egual misura e in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, e a cura del Comune di Vigevano, è soggetta a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda
annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

ART.15 - PRIVACY

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 679/2016 (o GDPR), in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
2. Ciascuna Parte si impegna a:
 - trattare i dati personali in conformità alle disposizioni del GDPR;
 - adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire la sicurezza dei dati;
 - rispettare la riservatezza dei dati personali e delle informazioni condivise nell'ambito dell'Accordo.
3. Le Parti disciplineranno i ruoli privacy (Titolare, Contitolare, Responsabile del trattamento) nei singoli Accordi/Contratti attuativi successivi e provvedono alla redazione della relativa documentazione necessaria, dandone atto in specifiche clausole e/o allegati.
4. Le Parti si impegnano a mantenere riservatezza sui dati, informazioni e risultati delle attività oggetto del presente accordo, che non potranno essere comunicati a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli concordati, senza preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite.

(sostituisce attuale riferimento al Modello Organizzativo Privacy contenuta nelle clausole ad oggi in uso)

Il Politecnico adotta un proprio Modello Organizzativo Privacy con decreto del Direttore Generale per il trattamento dei dati personali, conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pubblicato e consultabile sul sito ufficiale dell'Ateneo nella sezione Normativa (www.polimi.it/normativa). Tale Modello Organizzativo disciplina le responsabilità e i processi per garantire la sicurezza e la conformità dei trattamenti svolti nell'ambito delle attività amministrative, didattiche, di ricerca e di terza missione. -

ART. 16 - FIRMA DIGITALE

La presente convenzione quadro è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Data dell'ultima firma digitale.

Politecnico di Milano

La Rettrice

Prof.ssa Donatella Sciuto

Comune di Vigevano

Il Sindaco

Dott. Paolo Previde Massara